Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 1° aprile 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma. versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 1° APRILE 1978:

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L e 740/M concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1978 dalle persone fisiche.

(2784)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H e 750/I concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1978 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1978 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G, 770/G-1 e 770-bis concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1978 dai sostituti di imposta.

(2787)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCLIX seduta pubblica per martedì 4 aprile 1978, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(2857)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **83.**

Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente regolamento per « legge » si intende la legge 4 luglio 1970, n. 506; per « organismo abilitato » si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) di Parma ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 7 della legge; per « produzione tutelata » si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di Parma.

Art. 2.

Si intendono allevati in stabulazione nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge i suini che siano stati mantenuti in allevamento nelle regioni stesse per un periodo non inferiore a quattro mesi antecedenti alla loro macellazione, risultante da un marchio ad inchiostro indelebile impresso dall'allevatore, conforme al prototipo fornito dall'organismo abilitato.

Gli allevatori devono tenere appositi registri vidimati dall'organismo abilitato in cui sono riportati i movimenti in entrata e in uscita dei suini con l'indicazione dei dati idonei per l'identificazione del venditore e dell'acquirente, in modo da consentire gli opportuni controlli.

Gli allevatori devono rilasciare, come documento di accompagnamento dei suini destinati alla macellazione, una dichiarazione scritta attestante l'avvenuta marchiatura del suino nonchè la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Per « l'ultimo periodo precedente alla macellazione » di cui all'art. 2 della legge si intendono gli ultimi quaranta giorni anteriori alla macellazione. In tale periodo non possono essere somministrate le sostanze indicate nell'allegato *A*.

Art. 3.

La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata presso il macello e ivi conservata per almeno un quinquennio a cura del macello stesso.

Sulle cosce fresche ottenute da tale macellazione e destinate alla preparazione del « Prosciutto di Parma » è apposto un timbro indelebile a cura del macello sulla base della dichiarazione dell'allevatore.

Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato, che esercita i controlli ritenuti necessari.

Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalle vigenti normative, delle cosce fresche, al momento della immissione nello stabilimento di lavorazione, e constata altresì:

1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;

2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;

3) la mancanza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione delle carni macellate, tranne la refrigerazione.

Non sono ammesse alla produzione tutelata le cosce dei suini macellati in regioni diverse da quelle indicate dall'art. 2 della legge.

Art. 4.

Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 5 della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, al momento della salagione, sulla cotenna della coscia suina fresca in modo da rimanere visibile fino al momento dell'apposizione del contrassegno finale.

Il sigillo deve indicare il mese e l'anno di inizio della salagione e deve essere conforme al modello proposto ed approvato ai sensi del successivo art. 26.

L'incaricato dell'organismo abilitato può vietare la apposizione del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata, redigendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni del divieto.

L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con le modalità stabilite nel successivo art. 10.

Art. 5.

L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni partita apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

1) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

2) la data dell'inizio della salagine;

3) il numero delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

4) il numero delle cosce fresche oggetto di contestazione.

Il verbale è redatto in duplice copia di cui una è conservata dal titolare dello stabilimento di lavorazione e una dall'organismo abilitato.

Le cosce oggetto di contestazione sono custodite con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o, comunque, la loro manomissione, dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.

Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle con-

serve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

Qualora, dal nuovo esame effettuato ai sensi del comma precedente, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del momento dell'avvenuta contestazione.

Art. 6.

Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione tutelata dello stesso produttore, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato, che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato.

L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento.

L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro con le modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 11.

In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni.

L'operazione deve essere annotata nel registro di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

La lavorazione del prosciutto di Parma dalla macellazione sino all'apposizione del contrassegno di cui al successivo art. 9 avviene attraverso le seguenti fasi: isolamento, raffreddamento, rifilatura, salagione, riposo, lavatura, asciugamento, stagionatura. In ogni fase debbono essere osservati gli usi locali, leali e costanti, raccolti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, d'intesa con l'organismo abilitato e con la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

Durante la lavorazione è consentito l'impiego di sale comune (cloruro sodico) e di pepe con esclusione di trattamenti fisici e di sostanze chimiche, coloranti e conservanti e additivi di qualsiasi natura, fatta eccezione per il nitrato di sodio, che può essere miscelato con il sale comune nel limite massimo di un grammo per un chilogrammo di sale comune. Nell'ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, nelle screpolature e nella fascia muscolare scoperta della coscia, di un impasto composto esclusivamente di sugna, sale, pepe e farina di cereali.

Esaurita la lavorazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, nonchè la ripetizione di precedenti fasi o interventi ad esclusione della sugnatura.

Art. 8.

Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio dell'aria secondo i metodi tradizionali con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 14.

La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto.

I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente.

Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica il successivo art. 14.

Art. 9.

Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge, eseguita mediante marchiatura con apposito contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto dall'art. 3 della legge, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo, computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;

b) conformità delle modalità di lavorazione alle norme del presente regolamento e agli usi locali, leali e costanti;

c) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge.

Gli incaricati devono previamente procedere alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità. Se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino ad un massimo di 5 per ogni mille o frazione di mille), che restano a carico del produttore. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno un particolare segno di identificazione e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti che può essere eseguita anche a cura del produttore.

Il contrassegno è apposto anche più volte sulla cotenna del prosciutto, in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

L'incaricato dell'organismo abilitato preposto alla vigilanza dell'operazione è tenuto a compilare apposito verbale da cui deve risultare:

1) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

2) la data dell'inizio della stagionatura;

3) i riferimenti desumibili dall'apposito registro previsto dal successivo articolo, necessari per l'individuazione del prodotto;

4) la data di apposizione del contrassegno e il numero dei prosciutti sui quali esso viene apposto;

5) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata, oggetto di contestazione.

I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.

Il produttore, al quale deve essere consegnata una copia del verbale, può far inserire nel verbale stesso le sue eventuali osservazioni in merito alle operazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per

l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo apposto all'inizio della lavorazione. Tale asportazione viene eseguita subito nel caso in cui non vi siano contestazioni ovvero sia trascorso il termine previsto dal precedente comma senza che venga richiesto il riesame, o qualora dal nuovo esame i prosciutti risultino inidonei alla produzione tutelata.

L'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono risultare sull'apposito registro con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Art. 10.

Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'articolo successivo, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo.

Il registro deve distintamente indicare:

1) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;

2) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui al precedente art. 3;

3) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;

4) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;

5) il numero di cosce suine dalle quali viene asportato il sigillo;

6) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 5 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale.

Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data.

Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarità eventualmente accertate.

Il registro su richiesta e a spese dell'interessato è fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato.

Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui al precedente art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.

Art. 11.

Le registrazioni di cui al precedente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui al precedente art. 4 deve essere registrata lo stesso giorno o il giorno successivo.

I registri e la relativa documentazione devono essere custoditi per il periodo minimo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Art. 12.

Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato.

Il limite minimo di peso, fissato dall'art. 3 della legge per il prosciutto disossato, si intende riferito al prosciutto intero privato soltanto delle ossa.

Il prosciutto disossato può essere confezionato, purchè ciascuna parte sia provvista del contrassegno.

Art. 13.

Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato, previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo articolo.

Per ottenere il riconoscimento, l'interessato deve presentare domanda da cui risulta:

1) la denominazione e la sede della ditta produttrice;

2) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene chiesto l'attestato di idoneità;

3) la descrizione dei locali e degli impianti.

L'organismo abilitato dà comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma. Questa ultima provvede alla formazione e alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata.

Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorità o dall'interessato.

L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza che sono approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

Art. 14.

Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve almeno essere munito di:

a) locali per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;

b) cella a umidità e temperature adeguate per le fasi di salagione e di riposo;

c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a questa ultima operazione.

I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.

Art. 15.

In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato a cura e spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato.

Il produttore può evitare l'asportazione del sigillo, comunicando, entro due giorni dall'emanazione del suddetto atto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

Art. 16.

Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura « Prosciutto di Parma - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 506 », tradotta per quella destinata all'estero eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con carattere ben visibile e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. E' vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione di origine tutelata « Prosciutto di Parma » (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera.

La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette o simili indicazioni che in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i nomi dei comuni indicati nell'art. 1 della legge, che sono usati per il prosciutto non tutelato soltanto per indicare la sede della impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, in conformità di quanto previsto nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, devono essere apposti con caratteri di altezza non superiore a 4 millimetri e di larghezza non superiore a 2 millimetri.

La sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione deve essere indicata in maniera che per ubicazione, colore, grandezza e tipo dei caratteri non sia suscettibile di trarre in inganno il consumatore e non tenda ad eludere le prescrizioni del presente regolamento.

In ogni caso, per la produzione non tutelata, la denominazione « Parma » non può essere utilizzata neppure come indicazione di provincia dovendo essere sostituita con la sigla « PR ». Per le imprese o gli stabilimenti che hanno sede nel comune di Parma, la parola « Parma » utilizzata per indicare la sede dell'impresa e dello stabilimento deve essere riportata con caratteri di altezza non superiore a 4 mm o di larghezza non superiore a 2 mm.

Le denominazioni geografiche riferentisi ai comuni indicati all'art. 1 della legge o loro deformazioni o variazioni, usate per indicare la ditta, il marchio d'impresa ovvero la ragione o denominazione sociale, possono essere impiegate nel caso in cui l'utilizzazione era già esistente alla data di pubblicazione della legge. Per il prosciutto non tutelato i relativi caratteri non debbono essere superiori a 7 mm di altezza e a 4 mm di larghezza.

Art. 17.

I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza prevista dall'art. 6 della legge avvalendosi del prefetto di Parma, della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, dell'organismo abilitato.

Gli enti autarchici territoriali svolgono la vigilanza prevista dall'art. 6 della legge secondo le norme vigenti.

Art. 18.

Qualora a norma dell'art. 7 della legge, sia conferito l'incarico della vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate.

Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è integrato da un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma.

Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

Art. 19.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro per l'ndustria, il commercio e l'artigianato munita dei seguenti documenti:

1) elenco dei soci corredato da un certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, punto 1), della legge.

Per produzione si intende la produzione globale di prosciutti dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso in cui sia conferito a un consorzio l'incarico di vigilanza, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma deve, almeno una volta l'anno, trasmettere ai Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità nonché al prefetto di Parma una relazione illustrativa dell'attività svolta dal consorzio in esecuzione dell'incarico.

Per lo svolgimento del suo compito la stazione sperimentale può accedere nei locali del consorzio e prendere visione di tutti i documenti attinenti allo svolgimento dell'incarico di vigilanza.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvederà entro sei mesi dalla nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.

Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente può essere disposta, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca è obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al punto 1) dell'art. 7 della legge.

Art. 21.

Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

Art. 22.

La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato «di Parma» o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata.

Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale è affidata la vigilanza, può accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonchè nei ristoranti, trattorie e altri pubblici esercizi e, in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto.

La vigilanza si esplica altresì sui prodotti, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonchè al loro arrivo a destinazione.

Per il prelevamento dei campioni e la esecuzione delle analisi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento.

Gli incaricati della vigilanza possono svolgere indagini presso gli allevamenti dei suini, i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata.

Degli accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.

Art. 23.

Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perchè provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Nel caso che i fatti accertati costituiscono reato, deve esserne fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 24.

L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati a un consorzio volontario di produzione, a norma dell'art. 7 della legge, è svolto da ispettori, cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Parma la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio.

Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente decreto.

Il personale decade dalla qualifica di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro con il consorzio stesso.

Art. 25.

Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all'art. 13 entro sessanta giorni dalla data suddetta.

Per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'incaricato dell'organismo abilitato può contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, soltanto se la loro salagione è iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato.

In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene, su istanza del produttore, il quale è tenuto a fornire con documenti la prova della data della salagione delle cosce suine, nonchè della provenienza di queste da un macello sito nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge.

Per i prodotti in commercio non conformi alle norme per la produzione tutelata è concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 26.

Il marchio indelebile, il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno, previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 9, sono proposti dall'organismo

abilitato ed approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

Art. 27.

Ad eccezione degli articoli 1, 19, 25 primo comma e 26 il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MARCORA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 28

ALLEGATO *A*

A) *Alimenti di origine animale:*
1) farina di pesce;
2) farina di carne;
3) sottoprodotti vari di macellazione essiccati;
4) prodotti derivanti da riciclaggio di deiezioni.

B) *Alimenti di origine vegetale:*
1) fieno greco;
2) residui della lavorazione del riso;
3) farine e pannelli di estrazione di:
a) semi di cotone;
b) semi di colza;
c) semi di ravizzone;
4) buccette di pomodoro;
5) sottoprodotti della lavorazione della cipolla.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Autorizzazione al comune di Asolo a contrarre un mutuo per il restauro, la sistemazione e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione n. 82 in data 30 dicembre 1974 del consiglio comunale di Asolo, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini previsti per legge e riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 50.000.000 per il restauro, sistemazione ed ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare, sistemare ed ampliare in Asolo l'edificio sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di restauro, sistemazione ed ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura, secondo il progetto redatto dal geom. Recco Giuseppe dell'ufficio tecnico comunale, il comune di Asolo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Asolo un contributo straordinario nella misura di L. 5.045.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo), per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Asolo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1978
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 307

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Autorizzazione al comune di San Donà di Piave a contrarre un mutuo per il restauro ed il riattamento dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione n. 149 in data 17 febbraio 1976 della giunta municipale di San Donà di Piave, divenuta esecutiva a seguito del controllo della sezione del comitato della regione veneta n. 10531 del 28 maggio 1976 per decorrenza dei termini previsti per legge;

Vista la deliberazione n. 114 in data 16 giugno 1976 del consiglio comunale di San Donà di Piave, divenuta esecutiva a seguito del controllo della sezione del comitato della regione veneta n. 22670 del 15 luglio 1976 per decorrenza dei termini previsti per legge e riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 42.050.000 per il restauro ed il riattamento dell'edificio sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare in San Donà di Piave l'edificio sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro ed il riattamento dell'edificio destinato a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. capo del comune dott. D'Este Guido, il comune di San Donà di Piave è autorizzato a contrarre con la direzione generale della Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 42.050.000 (quarantaduemilionicinquantamila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di San Donà di Piave un contributo straordinario nella misura di L. 4.243.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo), per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di San Donà di Piave, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1978
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 361

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina del commissario liquidatore di tutte le casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere in particolare per il settore delle casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas;

Considerata l'opportunità, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, di attribuire ad un unico commissario i compiti relativi alla liquidazione di tutte le casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Guido Oresti è nominato commissario liquidatore di tutte le casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di impostazione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore e di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per i prodotti nazionali ed esteri fabbricati su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per i prodotti esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti nazionali, esteri ed esteri fabbricati su licenza è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Trinciati per sigarette:

Old Holborn	(25 buste)	da L.	32.500	a L.	37.500	il kg conv.le
Bison	(»)	»	30.000	»	32.500	»
Drum	(»)	»	30.000	»	32.500	»
Samson	(»)	»	30.000	»	32.500	»
Traffic	(»)	»	30.000	»	32.500	»

Trinciati per pipa:

Dunhill Standard Mixture	(20 scat.)	da L.	92.500	a L.	100.000	il kg conv.le
Dunhill London Mixture	(»)	»	97.500	»	100.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 Mixture	(»)	»	80.000	»	95.000	»
Escudo Navy de Luxe	(»)	»	65.000	»	80.000	»
Four Square (Green Mixture)	(»)	»	60.000	»	80.000	»
The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed	(»)	»	70.000	»	80.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture	(»)	»	70.000	»	80.000	»
Three Nuns	(»)	»	60.000	»	75.000	»
John Cotton's n. 1 & 2 Medium	(»)	»	55.000	»	70.000	»
Sullivans Special Mixture	(»)	»	60.000	»	70.000	»
Capstan Navy Cut	(»)	»	50.000	»	55.000	»
Egberts n. 44	(20 buste)	»	35.000	»	37.500	»
English Gold 250	(»)	»	30.000	»	35.000	»
Exclusiv Cavendish	(»)	»	30.000	»	35.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey	(»)	»	30.000	»	35.000	»
Amsterdamer	(»)	»	24.000	»	30.000	»

Provenienza Paesi terzi.

Revelation (tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)	(40 scat.)	da L.	42.500	a L.	50.000	il kg reale + dazio sul peso reale

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni

PRODOTTI NAZIONALI

Toscanelli	da L.	32.000	a L.	36.000	il kg conv.le

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Balmoral Corona Reales	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg conv.le	

Altri

Ritmeester Ones	da L.	66.000	a L.	80.000	il kg conv.le
Elbaco Diplom 464	»	52.000	»	68.000	»
Mercator Stella	»	48.000	»	60.000	»
Ritmeester Parmant	»	50.000	»	60.000	»
Willem II Olinda	»	50.000	»	56.000	»
Long Panatellas	»	46.000	»	56.000	»
Ritmeester Pikeur	»	42.000	»	52.000	»
Willem II Extra Senoritas	»	46.000	»	52.000	»
Agio Fine Fleur	»	44.000	»	50.000	»
Agio Slenderellas	»	40.000	»	50.000	»
Handelsgold Continental	»	22.000	»	26.000	»

Fabbricato su licenza.

Tiparillo	da L.	36.000	a L.	40.000	il kg conv.le

Provenienza Paesi terzi.

Montecristo n. 4	da L.	340.000	a L.	470.000	il kg conv.le	+ dazio
Romeo y Julieta-Julietas	»	310.000	»	420.000	»	»
Upman-Singulares Tubos	»	300.000	»	370.000	»	»
Hojo-Palmas Extra	»	260.000	»	320.000	»	»
Partagas Aristocrats	»	240.000	»	300.000	»	»
Hojo-Exquisitos Extra	»	240.000	»	300.000	»	»
Partagas-Perfectos	»	240.000	»	300.000	»	»
Partagas-Panetelas	»	220.000	»	260.000	»	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Altri

PRODOTTI NAZIONALI

Avana	da L.	20.000	a L.	24.000	il kg conv.le

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Hamlet (Mild)	da L.	100.000	a L.	120.000	il kg conv.le
Willem II Long Panatella	»	96.000	»	104.000	»
Ritmeester Livarde	»	80.000	»	88.000	»
Henri Wintermans Slim Panatella	»	68.000	»	84.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	60.000	»	68.000	»
Agio Filter Tip	»	48.000	»	60.000	»
Agio Junior Tip	»	48.000	»	60.000	»
Café Creme Tip	»	52.000	»	60.000	»
Agio City	»	44.000	»	52.000	»
Café Creme	»	44.000	»	52.000	»
Meccarillos	»	48.000	»	52.000	»
Willem II Sigretto	»	44.000	»	52.000	»
Bachschmidt Puros	»	40.000	»	48.000	»
John Cotton Filter Tipped	»	20.000	»	24.000	»

SIGARETTE

(Tabella *E*)

PRODOTTI NAZIONALI

Serraglio	da L.	35.000	a L.	40.000	il kg conv.le
Zenit	»	32.500	»	37.500	»
Presidente	»	30.000	»	35.000	»
Linda	»	27.500	»	30.000	»

MS	da L.	25.000	a L.	30.000	il kg conv.le
MS Blu	»	25.000	»	30.000	»
Colombo K.S. Filtro	»	25.000	»	30.000	»
Gala	»	25.000	»	30.000	»
Pack K.S. Filtro	»	25.000	»	30.000	»
Stop K.S.	»	25.000	»	30.000	»
Stop K.S. Filtro	»	25.000	»	30.000	»
Lido	»	25.000	»	27.500	»
Super (con filtro)	»	22.500	»	25.000	»
Esportazione lunga	»	20.000	»	22.500	»
Titano L.S. Filtro	»	20.000	»	22.500	»
Esportazione	»	17.500	»	20.000	»
Esportazione filtro	»	17.500	»	20.000	»
Nazionali filtro	»	17.500	»	20.000	»
Sax	»	17.500	»	20.000	»
Alfa	»	15.000	»	17.500	»
Calipso	»	15.000	»	17.500	»

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Sobranie Elegance in colour (Filter)	da L.	75.000	a L.	90.000	il kg conv.le
Sullivan « Private Stock » Filter	»	60.000	»	70.000	»
John Player Special (Filter) (condizionamenti in barattoli da gr 50 pari a 50 pezzi)	»	50.000	»	60.000	»
Sobranie of London	»	47.500	»	55.000	»
John Player Special (Filter)	»	45.000	»	50.000	»
Dunhill (International)	»	45.000	»	50.000	»
Muratti Ariston Filter	»	45.000	»	50.000	»
Philip Morris International (Filter)	»	45.000	»	50.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	42.500	»	47.500	»
Pall Mall K.S.	»	40.000	»	45.000	»
Pall Mall Superlongs (Filter)	»	40.000	»	45.000	»
Player's Navy Cut (Medium)	»	40.000	»	45.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	37.500	»	42.500	»
Eve (Filter)	»	37.500	»	42.500	»
Kent de Luxe 100's	»	37.500	»	42.500	»
Marlboro 100	»	37.500	»	42.500	»
Astor (Filter 100's)	»	35.000	»	40.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	35.000	»	40.000	»
Atika (K.S.F.)	»	35.000	»	40.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Chesterfield K.S.	»	35.000	»	40.000	»
Exzellenz (Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Kent King Size (Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Lark Filter	»	35.000	»	40.000	»
Marlboro (Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Merit Filter K.S.	»	35.000	»	40.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	»	35.000	»	40.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Muratti Ambassador (Filter)	»	35.000	»	40.000	»
Old Gold Filter 100's	»	35.000	»	40.000	»
Peer (Golden Superkings)	»	35.000	»	40.000	»
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	»	35.000	»	40.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	35.000	»	40.000	»
Windsor de Luxe	»	35.000	»	40.000	»
True K.S.F.	»	32.500	»	40.000	»
Astor Filter	»	32.500	»	37.500	»
Ernte 23 (Filter)	»	32.500	»	37.500	»
H.B. Crownfilter K.S.	»	32.500	»	37.500	»
Kim	»	32.500	»	37.500	»
Lord Extra	»	32.500	»	37.500	»
Lucky Strike	»	32.500	»	37.500	»
Lucky Strike (Filter K.S.)	»	32.500	»	37.500	»
Milde Sorte (Filter)	»	32.500	»	37.500	»

North Pole Filter	da L.	32.500	a L.	37.500	il kg	conv.le
Peer Export (Filter)	»	32.500	»	37.500	»	
Peter Stuyvesant (K.S. Filter)	»	32.500	»	37.500	»	
Philip Morris K.S. Filter	»	32.500	»	37.500	»	
Reemtsma R.6 (Filter)	»	32.500	»	37.500	»	
Reval	»	32.500	»	37.500	»	
Reval Filtre	»	32.500	»	37.500	»	
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	32.500	»	37.500	»	
Senior Service	»	32.500	»	37.500	»	
Senior Service Filter	»	32.500	»	37.500	»	
Bond Street Filter	»	30.000	»	35.000	»	
Camel	»	32.500	»	35.000	»	
Camel Filter	»	32.500	»	35.000	»	
Celtique Caporal	»	30.000	»	35.000	»	
De Bruine (Filter)	»	32.500	»	35.000	»	
Gitanes Caporal	»	30.000	»	35.000	»	
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	30.000	»	35.000	»	
Golden Mercury K.S.F.	»	30.000	»	35.000	»	
Hobby Export K.S.F.	»	30.000	»	35.000	»	
Roy Filter K.S.	»	30.000	»	35.000	»	
Roxy Filter (King Size)	»	30.000	»	35.000	»	
Ducal K.S. Filter	»	27.500	»	32.500	»	
Gauloises Longues Filtre	»	30.000	»	32.500	»	
So Long Filter K.S.	»	27.500	»	32.500	»	
So Long K.S.	»	27.500	»	32.500	»	
Amadis Export	»	25.000	»	30.000	»	
Amadis Super Filtre	»	25.000	»	30.000	»	
Gauloises Caporal	»	25.000	»	30.000	»	
Gauloises Caporal Filtre	»	25.000	»	30.000	»	
Roxy	»	27.500	»	30.000	»	
St. Michel	»	25.000	»	30.000	»	
St. Michel Filtre	»	25.000	»	30.000	»	

Fabbricate su licenza.

Dunhill K.S. Filter	da L.	37.500	a L.	42.500	il kg	conv.le
Mercedes (Filtre)	»	37.500	»	40.000	»	
Chesterfield K.S. Filter	»	35.000	»	40.000	»	
Gallant (Filter)	»	35.000	»	40.000	»	
Marlboro (Filter)	»	35.000	»	40.000	»	
Lark Filter	»	35.000	»	40.000	»	
Muratti Ambassador (Filter)	»	35.000	»	40.000	»	
L & M Filters	»	32.500	»	37.500	»	
Diana K.S. Filter	»	27.500	»	32.500	»	

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *C* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, l'inquadramento della seguente marca di sigaro estero è variato come segue:

Provenienza C.E.E.	Altri	Comuni
Dannemann Sumatra Menor	da L. 36.000	a L. 36.000

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 34

(2776)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

1-AL (cinquantatre punzoni): A. Cesa & C. S.a.s., in Alessandria, via Trotti, 87;

20-AL (ventuno punzoni): S.p.a. Ricci & C., in Alessandria, corso Acqui, 219;

23-AL (quattro punzoni): « I.M.A. » di Guerci & C., in Alessandria, via Donatello, 1;

26-AL (trentatre punzoni): Carlo Illario & F.lli, in Valenza, viale B. Cellini, 21;

39-AL (dieci punzoni): Carlo Barberis & C. S.n.c., in Valenza, viale B. Cellini, 57;

84-AL (3 punzoni): Scalcabarozzi Mario, in Valenza, via XXIX Aprile, 42;

112-AL (sette punzoni): Tavella Carlo & Figlio, in Valenza, via S. Salvatore, 63;

139-AL (dodici punzoni): Vitale & Scorcione, in Valenza, viale B. Cellini, 42;

144-AL (otto punzoni): Fracchia Cesare, in Alessandria, via della Vittoria, 59;

160-AL (trentaquattro punzoni): « Lunati » S.n.c. di Pietro & Giulio Lunati, in Valenza, via Trento, 5;

196-AL (un punzone): Pietro & Carlo Lenti, in Valenza, corso Garibaldi, 143;

197-AL (nove punzoni): Baldi Doretta & Silvano, in Valenza, viale Repubblica, 60;

200-AL (nove punzoni): Montaldi Carlo, in Valenza, via Paietta, 1;

206-AL (cinquantaquattro punzoni): Bagna & Ferraris, in Valenza, viale Oliva, 10;

212-AL (sei punzoni): Annaratone Pietro, in Valenza, viale Repubblica, 89;

229-AL (undici punzoni): Visconti & Baldi S.n.c., in Valenza, viale Dante, 15;

237-AL (trentuno punzoni): Garavelli Aldo & C., in Valenza, viale Dante, 24;

240-AL (quattordici punzoni): « Pessina » di Pessina & Ceva, in Valenza, via Morosetti, 24;

255-AL (un punzone): Garbieri Ortensio & Figlio, in Valenza, via Ugo Foscolo;

276-AL (diciannove punzoni): Bonzano-Aragni & Ferraris, in Valenza, largo Costituzione, 15;

280-AL (sei punzoni): Bergonzelli Carlo, in Valenza, via Melgara, 2/c;

286-AL (diciannove punzoni): Declemente & Vaccario, in Valenza, via XXIX Aprile, 13;

306-AL (un punzone): Montanari Luigi di Montanari Luciano & Zaccone Maria, in Alessandria, via Ghilini, 36;

312-AL (quattordici punzoni): Robotti Giovanni & C. S.n.c., in Valenza, via Oddone, 5;

319-AL (cinque punzoni): Molina & C. S.n.c., in San Salvatore, via E. Panza, 14;

320-AL (due punzoni): Novarese & Sannazzaro, in Valenza, viale Dante, 15;

321-AL (due punzoni): Emanuelli & Buzio, in Valenza, via Lega Lombarda, 7;

324-AL (un punzone): F.lli Massocchi, in Valenza, via Cavour, 71;

328-AL (tre punzoni): Ceva Carlo, Marco & Renzo, in Valenza, via Camasio, 4;

341-AL (tre punzoni): Barberis Elio, in Valenza, vicolo del Pero, 10;

347-AL (dodici punzoni): Frascarolo Rino, in Valenza, corso Matteotti, 49;

349-AL (un punzone): Lenti Walter, in Valenza, via XXIX Aprile, 32;

352-AL (tre punzoni): Carnevale & Ferraris, in Valenza, via Sassi, 40;

359-AL (tre punzoni): Davide & Briatta, in Valenza, largo Costituzione Repubblica, 16;

362-AL (un punzone): Ferraris Giuseppe, in Valenza, via Ugo Foscolo, 1.

(2593)

Cessazione dell'attività connessa all'uso di marchi di identificazione dei metalli preziosi e deformazione dei relativi punzoni.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Vicenza:

161-VI (nove punzoni): Cestonaro Carlo, in Vicenza, via De Sanctis, 22;

200-VI (tre punzoni): Spinato Pietro & Figli S.n.c., in Vicenza, via Carducci, 6;

220-VI (sei punzoni): Rizzetto & Bertapelle S.n.c., in Vicenza, via Prospero Alpino, 6/B;

231-VI (diciassette punzoni): Carlotto Carlo, in Vicenza, via del Progresso, 7/9;

270-VI (sei punzoni): Crosara Guerrino, in Vicenza, via Ragazzi del '99, 32;

378-VI (quattro punzoni): Nardello Adriano, in Vicenza, via della Rotonda, 30;

491-VI (cinque punzoni): Biasio Elide, in Vicenza, via Battaglione Val Leogna, 6;

516-VI (quattro punzoni): Jannò Salvatore, in Vicenza, via Lodi, 1;

552-VI (dieci punzoni): «L.P.A.» di Gonella Stella & C. S.a.s., in Altavilla Vicentina, via Cordellina;

558-VI (quattro punzoni): Caffoni Sereno, in Vicenza, via Piancoli, 16;

675-VI (quattro punzoni): Gugole Alessio, in Trissino, via Margherita L. Marzotto;

681-VI (quattro punzoni): « Argor » di Toso Loredana, in Altavilla Vicentina, via Perara;

692-VI (due punzoni): Sosella Sereno, in Albettone, via Pozzetto, 10;

703-VI (due punzoni): Creazioni Feg di Gargiulo Felice, in Vicenza, via Zaguri, 73;

712-VI (tre punzoni): Galante Arturo, in Vicenza, piazzetta S. Giuseppe, 13;

719-VI (tre punzoni): « Arte e Argento » di Staffiero Leda & C. S.a.s., in Vicenza, via Cadibona, 8;

724-VI (sei punzoni): « Cadi » di A. Trevisan & I. Matteazzi, in Vicenza, viale Pasubio, 171;

726-VI (un punzone): « Iridor » di Iride Alessio, in Cassola, via Monte Pertica;

727-VI (un punzone): Serraglia Walter, in Montecchio Maggiore, via Buonconsiglio, 23;

750-VI (un punzone): « Arghiria » di Caneva Duilio, in Vicenza, via Sandino, 19;

752-VI (tre punzoni): « Kimes argenteria bigiotteria » di Chimenti Silvano, in Vicenza, via Costantini, 43;

757-VI (due punzoni): Zonta Michele Angelo, in Bassano del Grappa, vicolo S. Sebastiano, 17;

762-VI (quattro punzoni): « Creazioni S.D.S. » di Sinigaglia & Sambastian, in Vicenza, via Ragazzi del '99, 32;

773-VI (un punzone): Gilberti di Dalla Riva Gilberta, in Dueville, via Garibaldi, 93;

828-VI (due punzoni): Aleardi Alvaro, in Montecchio Maggiore, via Vivaldi, 10;

835-VI (quattro punzoni): Frasson L. & Gaio A. S.d.f., in Vicenza, via Fiume, 39.

(2468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	852,50	852,50	852,25	852,50	852,20	852 —	852,30	852,50	852,50	852,20
Dollaro canadese . .	750,65	750,65	751,50	750,65	750,78	750,65	750,90	750,65	750,65	750,65
Franco svizzero . .	453,38	453,38	453,50	453,38	453,80	453,38	453,75	453,38	453,38	453,35
Corona danese . .	153,03	153,03	153,20	153,03	153 —	153,03	153,07	153,03	153,03	153 —
Corona norvegese .	161,38	161,38	161,50	161,38	161,50	161,38	161,40	161,38	161,38	161,35
Corona svedese . .	185,50	185,50	185,50	185,50	185,53	185,50	185,55	185,50	185,50	185,50
Fiorino olandese . .	393,48	393,48	393,50	393,48	393,45	393,48	393,53	393,48	393,48	393,45
Franco belga	27,06	27,06	27,07	27,06	27,10	27,06	27,075	27,06	27,06	27,05
Franco francese	184,92	184,92	185 —	184,92	184,80	184,92	184,83	184,92	184,92	184,90
Lira sterlina .	1606,80	1606,80	1607 —	1606,80	1606,22	1606,80	1606,50	1606,80	1606,80	1606,80
Marco germanico .	420,87	420,87	420,95	420,87	421,05	420,87	420,65	420,87	420,87	420,85
Scellino austriaco .	58,425	58,425	58,43	58,425	58,45	58,42	58,47	58,425	58,425	58,42
Escudo portoghese	20,90	20,90	20,85	20,90	20,93	20,90	20,83	20,90	20,90	20,90
Peseta spagnola .	10,676	10,676	10,69	10,676	10,68	10,67	10,68	10,676	10,676	10,67
Yen giapponese	3,848	3,848	3,85	3,848	3,84	3,84	3,848	3,848	3,848	3,85

Media dei titoli del 29 marzo 1978

Rendita 5 % 1935	72,250
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,850
» 5,50 % » » 1969-84	77,075
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,350
» poliennali 7 % 1978	99,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,600
» » 9 % 1980	93,850
» » 10 % 1981	94,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1978

Dollaro USA	825,25
Dollaro canadese	750,775
Franco svizzero	453,565
Corona danese	153,05
Corona norvegese	161,39
Corona svedese	185,525
Fiorino olandese	393,505
Franco belga	27,067
Franco francese	184,875
Lira sterlina	1606,65
Marco germanico	420,76
Scellino austriaco	58,447
Escudo portoghese	20,865
Peseta spagnola	10,678
Yen giapponese	3,848

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Simeoni Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Recine Hermann, primario E.O. « Galliera » di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dello esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Simeoni Sergio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 44

(2687)

Rettifica al decreto ministeriale 3 dicembre 1976, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 343 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Villa S. Giovanni anziché Villa S. Giuseppe di Reggio Calabria;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 15 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976, leggasi: « Villa S. Giuseppe di Reggio Calabria » anziché « Villa S. Giovanni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2697)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla clinica chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla clinica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1191/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(1192/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia,

presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(1182/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

(1194/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della quarta divisione medica e geriatrica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso la dipendenza di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(1180/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di medico direttore e un posto di medico coadiutore del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1181/S)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapica fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Il sanitario dovrà dichiarare la propria disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in altri presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 12 del 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Riccione (Forlì).

(1198/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente di radiologia (uno a Lanusei, due a Olbia, due a San Gavino, uno a Muravera e due a Sorgono);

sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia (due a Lanusei, tre a Olbia ed uno a San Gavino);

cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia (due a Lanusei, uno a Muravera, uno a Sorgono e uno a Bosa).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari.

(1171/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo (a tempo pieno);

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(1178/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1187/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma).

(1189/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma).

(1190/S)

OSPEDALE « S. MARCO » DI MONTEFALCO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefalco (Perugia).

(1173/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1200/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a due posti di assistente delle divisioni di ortopedia e traumatologia presso il centro « Villà Igea »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a due posti di assistente delle divisioni di ortopedia e traumatologia presso il centro « Villa Igea » (un posto presso la prima divisione e un posto presso la seconda divisione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(1177/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(1172/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(1179/S)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Annullamento di avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 febbraio 1978, deve intendersi annullato, essendo stato pubblicato analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1978, che deve ritenersi pienamente valido; pertanto il termine per la presentazione delle domande resta fissato alle ore 12 del 3 aprile 1978. Il secondo comma dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 è integrato con la seguente dizione: « ... nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46 ».

(1204/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1978, n. 3.

Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo 1

Art. 1.

Categorie

All'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

c) personale educativo;
d) personale tecnico d'albergo ».

Art. 2.

Qualifiche

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

« La categoria del personale educativo comprende le seguenti qualifiche:

a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati;
b) istitutori laureati per handicappati;
c) istitutori diplomati per handicappati;
d) istitutori per handicappati;
e) istitutori in convitti.

La categoria del personale tecnico d'albergo comprende la qualifica di direttore tecnico d'albergo ».

Art. 3.

Equiparazione carriera

Il quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto previsto dalla presente legge le carriere del personale direttivo, degli insegnanti laureati e degli istitutori laureati sono equiparate alle carriere direttive dei ruoli di cui alla tabella *A* allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine:

a) la qualifica di ispettore provinciale per la formazione professionale è equiparata ad ogni altro effetto, a quella di ispettore generale e corrispondenti;

b) la qualifica di direttore di prima classe e di direttore-istitutore di prima classe è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di divisione e corrispondenti;

c) la qualifica di direttore è equiparata a quella di direttore di divisione, prima classe di stipendio;

d) la qualifica di insegnante laureato e di istitutore laureato in relazione all'anzianità maturata è equiparata a quella di consigliere e di direttore di sezione e corrispondenti ».

Art. 4.

Libertà di insegnamento

Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel rispetto delle norme costituzionali gli insegnanti hanno la libertà di insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere la piena formazione della personalità con particolare riguardo alla formazione professionale dell'alunno.

Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale e religiosa dell'alunno ».

Art. 5.

Requisiti generali

L'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) posizione regolare per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare;
6) attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, limitatamente al personale non docente.

Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di cinque anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico. Per il personale non di ruolo in servizio presso la formazione professionale provinciale il limite massimo di età è elevato di tanti anni quanti sono quelli prestati a orario pieno e proporzionalmente per quelli a orario incompleto, ma comunque non inferiore alla metà e fino a un massimo di dieci anni, esclusi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti per motivi demografici ».

Art. 6.

Titoli di studio e qualificazione professionale

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unita a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale ».

Il secondo e terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli insegnanti tecnici e gli assistenti nel settore alberghiero-turistico il periodo di attività professionale viene ridotto a sette anni, rispettivamente a tre anni.

Per la nomina ai posti di ruolo del personale educativo oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati, istitutori laureati per handicappati: laurea in pedagogia o psicologia;

b) istitutori diplomati per handicappati: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità di istitutore per handicappati oppure diploma di scuola media superiore unito a specializzazione in materia di riabilitazione;

c) istitutori per handicappati: licenza di scuola media inferiore unita a qualificazione professionale o attività professionale quinquennale e attestato di idoneità di istitutore per handicappati;

d) istitutori in convitti: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità per istitutore in convitti.

Per la nomina ai posti di ruolo del personale tecnico di albergo, oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, sono richiesti i seguenti titoli di studio e di qualificazione professionale: direttore tecnico d'albergo: maturità nel settore turistico-alberghiero unita ad attività professionale alberghiera almeno quinquennale oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attività professionale alberghiera almeno decennale ».

Art. 7.

Concorsi

L'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Nel bando di concorso sono stabiliti i titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto, nonchè i programmi di esami previsti per le singole prove.

I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con l'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per il personale direttivo ed insegnante.

L'amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ».

Art. 8.

Commissione esaminatrice dei concorsi

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dal seguente:

« Il giudizio sui concorsi per il personale addetto alla formazione professionale provinciale è dato da apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente e composta come segue:

a) da un presidente con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, di cui uno designato dai rappresentanti del personale membri del consiglio di amministrazione, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali ».

Art. 9.

Nomina ed attribuzioni dell'ispettore

L'art. 9 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di ispettore provinciale per la formazione professionale si accede per nomina in base a concorso, per titoli, a cui sono ammessi i direttori di prima classe aventi un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di almeno cinque anni; la giunta provinciale può provvedere alla copertura dei posti anche mediante chiamata diretta di persone ritenute particolarmente idonee e provviste dei titoli di studio richiesti.

L'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila mediante ispezioni sul regolare andamento didattico. Sorveglia l'osservanza delle leggi o disposizioni afferenti le materie della formazione professionale, accerta le irregolarità e adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale.

L'ispettore dipende dal presidente della giunta provinciale.

Su proposta dell'ispettore per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo della formazione professionale o a persone di particolare competenza estranee alla formazione professionale provinciale.

Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare del personale addetto alla formazione professionale e svolge nei confronti del medesimo le funzioni di capo del personale ».

Art. 10.

Nomina dei direttori

L'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di direttori si accede per concorso, per titoli ed esami, a cui sono ammessi insegnanti laureati e diplomati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sei anni, qualora laureati, o di otto anni, qualora si tratti di insegnanti diplomati.

Ai posti vacanti di direttore di prima classe si accede per concorso, per titoli ed esami, a cui sono ammessi insegnanti laureati, direttori laureati ed istitutori laureati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sei anni.

Qualora un concorso di direttore o di direttore di prima classe andasse deserto, la giunta provinciale è autorizzata ad indire altro concorso cui può partecipare personale insegnante o direttivo delle scuole statali, in possesso dei requisiti richiesti, e con un'anzianità di servizio pari almeno a quella prevista nei due commi precedenti.

L'esame di cui al primo e secondo comma di questo articolo consiste in un colloquio su argomenti e materie attinenti alla formazione professionale ed alle funzioni direttive.

Non sono ammessi ai concorsi i candidati che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati e coloro che nell ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ».

Art. 11.

Sostituzioni

L'art. 11 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza dal servizio dell'ispettore provinciale per la formazione professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un direttore di prima classe, designato con ordinanza dell'assessore competente.

In caso di assenza dal servizio del direttore di prima classe o direttore di una scuola professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza con preferenza da un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo, designato dall'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un'indennità non pensionabile pari all'importo di venti ore di lavoro straordinario al mese.

Se trattasi di personale non appartenente al corpo insegnante della formazione professionale oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale insegnante incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale ».

Art 12.

Classifica

L'art 11 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole professionali per handicappati con più di quattrocentocinquanta alunni sono preposti di regola direttori di prima classe.

Qualora ad una scuola professionale o ad un centro di addestramento professionale sia annesso un convitto gestito dalla provincia con almeno cinquanta alunni, agli stessi è preposto un direttore di prima classe.

Alle scuole professionali per apprendisti con duecento fino a quattrocentocinquanta alunni sono preposti direttori.

Alle scuole professionali per apprendisti con meno di duecento alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenze didattiche, scelti con preferenza fra il personale insegnante di ruolo.

Ai direttori di prima classe di cui al secondo comma del presente articolo spetta, qualora il numero complessivo dei convittori superi le cento unità, e soltanto per il periodo delle lezioni, un compenso mensile fino a trenta ore straordinarie, da fissarsi dall'assessore competente ».

Art. 13

Competenze e obblighi di insegnamento del personale direttivo

Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale.

I direttori di prima classe sono dispensati dall'obbligo di insegnamento. I direttori hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di sei ad un massimo di dodici ore settimanali. Il numero delle ore settimanali entro tale limite, è stabilito dall'assessore competente di anno in anno.

Agli insegnanti incaricati della direzione l'obbligo di insegnamento può essere ridotto, in relazione all'entità del lavoro di direzione, fino ad un minimo di sei ore settimanali. L'eventuale riduzione dell'obbligo di insegnamento verrà fissata nel provvedimento di incarico da parte dell'assessore competente.

Art. 14.

Obblighi di servizio del personale insegnante

L'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale.

Gli insegnanti per le materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di diciotto ore ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico-pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da ventiquattro a trenta ore settimanali. Quando si tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto 3:4. Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di quaranta ore settimanali con un orario d'obbligo da ventiquattro a trenta ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al precedente comma, gli insegnanti laureati, diplomati e tecnici sono tenuti a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di venti ore mensili.

Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico secondo le indicazioni del direttore; inoltre collaborano con il centro provinciale per la medicina del lavoro non appena questo sarà costituito.

Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito all'anno scolastico senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero ».

Art. 15.

Adunanze e conferenze

All'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Le adunanze e le conferenze degli insegnanti si devono svolgere fuori dall'orario di insegnamento e vengono computate nelle venti ore mensili di cui all'articolo precedente ».

Art. 16.

Ore di insegnamento in soprannumero

L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'art. 13 della presente legge.

Le ore di insegnamento tra il minimo ed il massimo dello obbligo previsto dalla legge, prestate in corsi serali, sono retribuite nella misura prevista dall'ordinamento generale del personale dipendente dalla provincia per lo svolgimento di lavoro straordinario.

Per corsi serali si considerano quelli che iniziano dopo le ore diciannove.

Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di otto ore settimanali; tale limite è elevato a dieci ore per gli insegnanti tecnici di un albergo-scuola annesso ad un centro di formazione professionale ».

Capo 2

DEL PERSONALE EDUCATIVO

Art. 17.

Dei direttori-istitutori

Ad uno o più corsi o centri per handicappati con un numero complessivo di almeno cento frequentanti può essere preposto un direttore-istitutore di prima classe.

Inoltre, è preposto un direttore-istitutore di prima classe a centri per handicappati con annesso un convitto per almeno quaranta convittori.

A corsi e centri per handicappati minori possono essere preposti, quali incaricati della direzione, istitutori laureati o istitutori.

Ai direttori-istitutori di prima classe, di cui al secondo comma del presente articolo, spetta, qualora il numero complessivo dei convittori superi le ottanta unità e soltanto per il periodo di funzionamento del convitto, un compenso mensile fino a trenta ore straordinarie, da fissarsi dall'assessore competente.

Art. 18.

Attribuzioni dei direttori

I direttori hanno il compito di:

a) organizzare l'attività nei corsi, centri e convitti secondo criteri pedagogico-sociali e tecnici;

b) assegnare il lavoro ai singoli handicappati in collaborazione con gli istitutori;

c) assumere o dimettere gli handicappati nei e dai corsi, centri e convitti;

d) aiutare ed assistere gli handicappati nella ricerca di un posto di lavoro adatto;

e) fornire consulenza ai genitori degli handicappati;

f) curare e coordinare la collaborazione con il centro provinciale per la medicina del lavoro non appena questo sarà costituito.

Le attività di cui sopra vengono svolte in stretta collaborazione con i servizi sociali, i servizi di orientamento professionale e gli istitutori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in vigore per il personale direttivo della formazione professionale provinciale.

Art. 19.

Degli istitutori

Gli istitutori laureati per handicappati curano l'assistenza pedagogica e psicologica nei corsi e centri per handicappati.

Gli istitutori in corsi e centri per handicappati indirizzano gli handicappati ad un'attività lavorativa e all'inserimento sociale. Essi hanno pure l'obbligo, in caso di necessità, di assistere e sorvegliare gli handicappati anche fuori dell'orario di tale attività, ma comunque entro i limiti dell'orario complessivo previsto per gli istitutori.

Qualora handicappati vengano inseriti in corsi professionali normali integrati o in corsi di formazione professionale guidata sul lavoro, al coordinamento di tutto il personale provinciale in essi operante può essere preposto un istitutore a tempo pieno o parziale.

Gli istitutori in convitti hanno l'obbligo di educare, assistere e sorvegliare i convittori. In caso di necessità essi sono tenuti anche ad assumere ore di insegnamento. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di servizio di istitutore.

Tutti gli istitutori, inoltre hanno l'obbligo di:

a) osservare puntualmente l'orario di servizio e tutti gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio servizio;

b) intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli di cui fanno parte;

c) cooperare al buon andamento didattico e disciplinare del centro;

d) collaborare con gli istitutori degli altri centri, con i genitori degli alunni, con uffici assistenziali, psicologici e medici.

Tutte le attività di cui sopra si svolgono secondo le disposizioni del direttore.

Art. 20.

Orario di servizio

L'orario di servizio del personale educativo addetto agli handicappati è di trentacinque ore settimanali di attività lavorativa ed educativa con gli handicappati e cinque ore settimanali di consulenza dei genitori o sorveglianza degli handicappati.

L'orario di servizio degli istitutori in convitto è quello previsto per il personale amministrativo della giunta provinciale; i turni di servizio vengono stabiliti con disposizione del direttore.

Art. 21.

Nomina e svolgimento della carriera del personale educativo

Ai posti vacanti di direttore-istitutore di prima classe si accede mediante concorso, per titoli ed esami, a cui è ammesso il personale di ruolo in possesso della laurea in psicologia o pedagogia e che abbia prestato servizio effettivo o riconosciuto per almeno sei anni nella qualifica di istitutore laureato, di

direttore laureato o di insegnante laureato. La carriera si svolge nel modo di cui al primo comma, lettera *A*), dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

La carriera degli istitutori laureati si svolge nel modo di cui al secondo comma, lettera *A*), dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

La carriera degli istitutori in convitti e degli istitutori diplomati per handicappati si svolge nel modo di cui alla lettera *B*), dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

La carriera degli istitutori per handicappati si svolge nel modo di cui alla lettera *C*) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Art. 22.

Appartenenza gruppo linguistico

Il personale educativo deve appartenere allo stesso gruppo linguistico degli handicappati e convittori.

Capo 3

DEL PERSONALE TECNICO D'ALBERGO

Art. 23.

Del personale tecnico d'albergo

Il direttore tecnico d'albergo svolge il suo servizio alle dirette dipendenze del direttore di prima classe rispettivamente del direttore preposto al centro di formazione professionale alberghiero-turistico.

In particolare provvede allo svolgimento di tutte le mansioni inerenti alla gestione, all'amministrazione e ai lavori di segreteria dell'albergo annesso al centro di formazione professionale alberghiero-turistico. Le mansioni specifiche ed eventuali deleghe saranno stabilite con disposizioni del direttore di prima classe rispettivamente del direttore preposto al centro.

Nei periodi di chiusura dell'albergo il direttore tecnico è tenuto a prestare la sua opera nell'ambito scolastico e di convitto.

Il direttore tecnico d'albergo deve appartenere al gruppo linguistico degli alunni frequentanti il centro.

Art. 24.

Svolgimento della carriera

La carriera del direttore tecnico d'albergo si svolge come segue: dopo quattro anni di permanenza nel parametro iniziale 302 si consegue il parametro 370.

Art. 25.

Orario di servizio

Per quanto riguarda l'orario di servizio del direttore tecnico d'albergo si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche. I turni di servizio del direttore tecnico d'albergo vengono stabiliti con disposizione del direttore di prima classe rispettivamente del direttore.

Art. 26.

Congedo

Il congedo ordinario spettante al direttore tecnico d'albergo va fruito nei periodi di chiusura dell'albergo.

Art. 27.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni in vigore per il restante personale addetto alla formazione professionale.

Capo 4

Art. 28.

Periodo di prova

Al primo e ultimo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole « personale direttivo e insegnante » viene aggiunto « e del personale educativo ».

Art. 29.

Trasferimenti

Al primo e ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, dopo le parole « personale direttivo e insegnante » viene aggiunto « ed il personale educativo ».

Art. 30.

Vitto e alloggio

Per il personale di centri di formazione professionale e di convitti, che per esigenze direttamente collegate alla formazione ed all'assistenza degli allievi è costretto a trattenersi presso il centro in coincidenza degli orari del servizio di mensa e del pernottamento nel centro, la giunta provinciale fissa, compatibilmente con le possibilità ed i criteri organizzativi del centro stesso, l'importo dovuto per il servizio di mensa e di alloggio.

Art. 31.

Distacco di personale insegnante

Il personale insegnante, su domanda, può essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio di istitutore in convitti e centri per handicappati.

Il personale di cui sopra ha i diritti e doveri previsti per il personale educativo.

Art. 32.

Consulenza tecnica

Il personale addetto alla formazione professionale, su decisione dell'assessore competente, può essere addetto anche alla consulenza tecnica. In tale caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di consulenza tecnica.

Art. 33.

Designazione rappresentanti del personale

La designazione dei rappresentanti del personale di cui agli articoli 38, 61 e 65 della presente legge è fatta dall'assemblea del personale addetto alla formazione professionale, convocata appositamente dall'ispettore per la formazione professionale.

Alla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita ove sia presente la maggioranza del personale in servizio presso la formazione professionale.

Alla seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

Art. 34.

Personale distaccato

Il secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dei compiti di cui sopra può essere distaccato dall'assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante ed educativo, purchè in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 ».

Dopo il terzo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, vengono inseriti i seguenti commi:

« Il personale distaccato di cui al secondo comma del presente articolo segue l'orario di servizio dei dipendenti della provincia, di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale distaccato ai sensi del presente articolo non può comunque superare il numero massimo di cinque unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua tedesca e di quattro unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua italiana.

E' vietata ogni altra forma di distacco di personale insegnante o educativo ».

Art. 35.

Anticipazioni di cassa

Il primo comma dell'art. 21 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire un tempestivo ed agile funzionamento di ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico e dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, la giunta provinciale può deliberare a favore degli ispettori, del

dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, dei direttori e dei segretari addetti a specifiche mansioni di economo una anticipazione di cassa. Nella stessa deliberazione sarà nominato anche un funzionario delegato supplente per il caso di assenza o impedimento degli ispettori, del dirigente, dei direttori o dei segretari suddetti ».

Il terzo comma dell'art. 21 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'anticipazione viene fissata dalla giunta provinciale all'atto della deliberazione in proporzione al numero degli allievi e al tipo di stabilimento. Con la deliberazione la giunta provinciale fissa anche l'importo massimo usufruibile di volta in volta dall'ispettore, dal dirigente, dal direttore o dai segretari addetti di cui al primo comma del presente articolo ».

TITOLO II

INCARICHI E SUPPLENZE

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36.

Incarichi

L'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione provinciale può avvalersi nel settore della formazione professionale, comprese le istituzioni per handicappati e i convitti, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione, l'insegnamento, l'assistenza e la educazione; l'amministrazione si avvale pure di personale incaricato per la direzione tecnica d'albergo, conferenze, consulenze tecniche, prove e dimostrazioni pratiche e teoriche.

Per la copertura di ore di insegnamento residue presso la formazione professionale provinciale possono essere incaricati anche insegnanti statali.

Gli incarichi sono conferiti per l'intero anno scolastico, escluso il periodo antecedente l'inizio dell'effettivo servizio, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante e gli istitutori per handicappati ed almeno nove mesi per il personale direttivo, gli istitutori in convitti e il direttore tecnico d'albergo. Al fine del computo dei periodi suddetti ciascuna sessione di esame, estiva e autunnale, è valutata per sette giorni ».

Art. 37.

Cessazione degli effetti dell'incarico

Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o destituzione dal servizio. L'incarico è, inoltre, revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsti, il posto venga assegnato per concorso o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio o si proceda alla fusione di più incarichi incompleti per la istituzione di incarichi a tempo pieno.

Capo 2

INCARICHI ANNUALI

Sezione I. — *Incarichi da conferirsi in base a graduatorie*

Art. 38.

Comitato assessori

L'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« E' nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura un comitato composto da almeno tre assessori fra i quali quelli competenti in materia e di cui uno con funzioni di presidente. Ne fanno parte altresì, in qualità di consulenti senza voto, gli ispettori per la formazione professionale, il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e, pure senza voto, due dipendenti, uno per gruppo linguistico, designati dal personale della formazione professionale.

Funge da segretario senza voto un funzionario della carriera direttiva o di concetto di uno degli ispettorati per la formazione professionale.

Il comitato è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto ».

Art. 39.

Approvazione dei posti da conferire

Entro il 15 maggio di ogni anno, il comitato degli assessori di cui all'articolo precedente approva i posti di insegnamento, di istitutori e di direttore tecnico d'albergo, da conferire mediante incarico per l'anno scolastico successivo, con i relativi titoli e requisiti e la durata degli incarichi e fissa le modalità da seguire per la presentazione delle domande di incarico ed i criteri per la relativa valutazione. Detti criteri di valutazione dovranno tenere conto dei titoli, dell'attività professionale e dell'anzianità di servizio dell'aspirante all'incarico.

I posti con un carico orario inferiore alla metà del minimo previsto per ciascuna qualifica ed i posti da coprire con incarichi straordinari di cui al successivo art. 47 non sono sottoposti all'approvazione del comitato degli assessori in quanto si provvede per chiamata diretta.

I posti, le modalità ed i criteri deliberati dal comitato vengono resi pubblici mediante affissione agli albi degli ispettorati della formazione professionale e delle scuole professionali della provincia.

Art. 40.

Graduatorie

L'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale provvede, in base ai criteri fissati dal comitato degli assessori, alla formazione delle graduatorie e ne dispone l'affissione all'albo delle scuole e dei corsi per un periodo di dieci giorni.

Per i posti che non sono soggetti all'approvazione del comitato degli assessori non vengono compilate graduatorie.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al comitato degli assessori da presentarsi tramite l'ispettorato competente rispettivamente l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione di cui al primo comma.

Le graduatorie sono approvate dal comitato degli assessori e costituiscono atto definitivo ».

Art. 41.

Istituzione di nuovi posti

L'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora dopo l'inizio dell'anno scolastico si rendesse necessaria l'istituzione di nuovi posti di insegnamento e di istitutori vi provvede il comitato degli assessori.

I relativi incarichi vengono conferiti dall'assessore competente, seguendo le graduatorie, ovvero, ove ciò non fosse possibile, per chiamata ».

Art. 42.

Incarichi a tempo indeterminato

A coloro che abbiano prestato servizio ad orario pieno nel settore della formazione professionale provinciale per i due anni scolastici immediatamente precedenti, abbiano riportato una qualifica non inferiore a « distinto » e siano in possesso dei requisiti e titoli di studio professionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene conferita, con ordinanza dello assessore competente, la nomina a tempo indeterminato per posti di insegnamento o di istitutori ad orario pieno.

Sezione II. — *Incarichi da conferirsi per chiamata diretta*

Art. 43.

Chiamata diretta

In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria o in caso di decadenza dall'incarico per mancata accettazione da parte di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'assessore competente può conferire l'incarico a persona in possesso dei requisiti richiesti.

Al conferimento degli incarichi per i quali non sono previste graduatorie provvede l'assessore competente mediante chiamata diretta.

Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'assessore competente provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

Sezione III. — *Incarichi di direzione*

Art. 44.

Incarico

Gli incarichi di direzione in scuole professionali, centri e corsi di formazione professionale con preferenza sono conferiti ad un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo. Gli incarichi di direzione in corsi e centri per handicappati ed in convitti sono conferiti ad istitutori laureati o istitutori ritenuti idonei all'incarico.

Art. 45.

Retribuzione

Agli incaricati della direzione di cui al precedente articolo è corrisposto in aggiunta un compenso mensile massimo equivalente a quindici ore di insegnamento in soprannumero. Il compenso sara fissato di anno in anno dal comitato degli assessori di cui all'art. 38 della presente legge.

Se trattasi di personale non appartenente alla formazione professionale, oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale.

Sezione IV. — *Disposizioni comuni del presente capo*

Art. 46.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi di direzione sono conferiti dall'assessore competente per chiamata diretta.

Gli incarichi di insegnamento e gli incarichi per il personale educativo e tecnico d'albergo sono conferiti dall'assessore competente con ordinanza seguendo l'ordine delle graduatorie.

L'ordinanza di incarico è notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'accettazione deve essere fatta con telegramma indirizzato all'ispettore per la formazione professionale competente, rispettivamente al dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, entro due giorni dalla data di ricevuta oppure con dichiarazione firmata rilasciata all'ispettore per la formazione professionale rispettivamente al dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo entro lo stesso termine, pena la decadenza da ogni diritto all'incarico.

In caso di mancata accettazione, l'assessore competente con ordinanza conferisce l'incarico all'aspirante successivo in graduatoria.

Copie delle ordinanze di incarico saranno inviate all'ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, nonchè ai direttori interessati. L'ufficio ragioneria provvederà a trasmettere alla Corte dei conti le ordinanze di incarico ed i mandati corrispondenti alle somme da erogare.

L'assessore competente con ordinanza dispone anche le variazioni delle ore di incarico.

Capo 3

Art. 47.

Incarichi straordinari

Nell'ambito dei corsi di addestramento professionale e di aggiornamento del personale insegnante ed educativo l'assessore competente può conferire con proprio decreto incarichi ad esperti a tenere nel corso dell'anno scolastico uno e più cicli di conferenze, ciascuno della durata non superiore al limite di trenta ore, anche prescindendo dai titoli e requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

Nello stesso decreto è determinato il compenso forfettario onnicomprensivo che può essere pagato tramite gli ispettori per la formazione professionale rispettivamente il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo mediante ordinativi emessi sulle aperture di credito deliberate dalla giunta provinciale. Nella stessa deliberazione sarà nominato anche un funzionario delegato supplente, che provvederà al pagamento del compenso in caso di assenza o impedimento dell'ispettore rispettivamente del dirigente.

Il rendiconto trimestrale relativo ai fondi deliberati a favore degli ispettori e del dirigente è approvato dalla giunta provinciale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo.

Art. 48.

Corsi presso aziende

L'art. 6 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale, la giunta provinciale può servirsi di stabilimenti industriali o altre aziende.

In tal caso l'assessore competente può autorizzare nei confronti delle aziende ospitanti i corsi di cui sopra il rimborso delle spese per il materiale di consumo, per l'utilizzo del macchinario e delle attrezzature e di altre spese di gestione. Il rendiconto presentato dalla direzione dell'azienda è vistato dall'ispettore per la formazione professionale o da un direttore della formazione professionale da questi delegato in veste di responsabile del corso.

Il pagamento dei rimborsi previsti nel comma precedente avviene nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente ».

Art. 49.

Incarichi di inservienti

Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucina nei corsi e centri di formazione professionale, nelle istituzioni per handicappati e nei convitti gestiti dalla provincia può essere incaricato personale a contratto anche con orario ridotto; con deliberazione della giunta provinciale il direttore competente sarà autorizzato alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro.

Al personale di cui sopra compete il trattamento derivante dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il pagamento dei compensi relativi ai contratti di cui sopra sarà effettuato dai rispettivi direttori nel modo di cui al secondo comma dell'art. 47 o direttamente dalla ragioneria provinciale.

Capo 4

SUPPLENZE

Art. 50.

L'art. 13 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza del titolare o dell'incaricato, l'assessore competente provvede alla sostituzione mediante chiamata diretta di personale supplente dando possibilmente preferenza a persone già utilmente collocate in graduatoria.

Il personale supplente è equiparato al personale incaricato a tutti gli effetti ».

Capo 5

DISPOSIZIONI COMUNI DEL PRESENTE TITOLO

Art. 51.

Limite di età

Per il personale incaricato si prescinde dal limite massimo di età previsto per il personale di ruolo.

Art. 52.

Trattamento economico

L'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale insegnante incaricato, agli istitutori incaricati e al direttore tecnico d'albergo incaricato con orario pieno spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica del personale di ruolo, salvo che abbia conseguito un trattamento economico superiore per effetto di incarico a tempo indeterminato immediatamente precedente, nel qual caso lo mantiene. Qualora l'incarico comporti un minor

numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio basate sul minimo di ore richiesto per la relativa qualifica.

L'insegnamento delle materie teoriche è remunerato, a secondo del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V/*A* e VII/*B* delle tabelle *A* e *B*, l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VII/*B*, l'assistenza nell'insegnamento pratico in base al grado VIII/*C* dei ruoli provinciali.

Al personale incaricato addetto alla formazione professionale che non percepisce già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale e in proporzione alle ore di servizio in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie.

Il trattamento economico dovuto agli insegnanti statali incaricati per la copertura di ore di insegnamento residue e fissato dalla giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo ».

Art. 53.

Sanzioni disciplinari

L'art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

Le infrazioni che per i dipendenti di ruolo comportano la sospensione dalla qualifica o la destituzione dell'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato ».

Art. 54.

Congedi

L'art. 14 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito. Tale congedo deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole, dei centri e convitti.

Il personale incaricato ha, inoltre, diritto in ciascun anno scolastico ai seguenti congedi straordinari:

a) per infermità: novanta giorni di cui trenta retribuiti per intero e sessanta retribuiti per metà;

b) per matrimonio: quindici giorni retribuiti per intero;

c) per maternità: la dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici.

Il personale non incaricato per tutto l'anno, nonchè per il personale supplente ha diritto per ciascun anno scolastico al congedo ordinario in ragione di due giorni per ciascun mese di effettivo servizio prestato, a quattro giorni di congedo straordinario per infermità per ciascun mese di effettivo servizio prestato e ai congedi straordinari di matrimonio e per maternità previsti per gli incaricati per l'intero anno scolastico ».

Art. 55.

Scatti

L'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale incaricato ad orario pieno è equiparato al personale di ruolo addetto alla formazione professionale per quanto riguarda gli scatti biennali sulla retribuzione ».

Art. 56.

Riconoscimento del servizio preruolo prestato alle dipendenze della provincia

All'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, sono aggiunti i seguenti commi:

« Inoltre il servizio prestato quale incaricato a tempo indeterminato ad orario pieno viene riconosciuto a tutti gli effetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo ».

Art. 57.

Trattamento previdenziale e assistenziale

L'art. 36 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il personale incaricato addetto alla formazione professionale è iscritto alla cassa di previdenza enti locali (C.P.D.E.L.) e all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai soli effetti previdenziali, nonchè alla cassa mutua provinciale di malattia agli effetti assistenziali semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo ».

Art. 58.

Indennità di buona uscita

L'art. 37 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno è concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennità è concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo ».

Art. 59.

Rinvio

Per quanto non espresso nel presente titolo si applicano le disposizioni riguardanti il personale di ruolo.

TITOLO III

Art. 60.

Note di qualifica

L'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I rapporti informativi e il giudizio complessivo per il personale addetto alla formazione professionale vengono compilati per i primi due anni di servizio annualmente ed in seguito ogni biennio entro il mese di luglio.

Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per gli ispettori della formazione professionale e qualifiche corrispondenti per i quali vanno peraltro segnalati dai superiori competenti i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito.

Il rapporto informativo e il giudizio complessivo viene formulato:

a) dall'ispettore per la formazione professionale rispettivamente dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo per il personale direttivo, per il personale distaccato di cui all'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e per il personale educativo al quale non è preposto un direttore;

b) dal direttore per il personale insegnante, educativo e tecnico di albergo ad esso assegnato.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni e con i datori di lavoro, nonchè di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente ed educativa. Essa si conclude con un giudizio complessivo, espresso nei termini di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".

Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso entro trenta giorni al consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale del rispettivo gruppo linguistico, il quale decide in via definitiva sulla valutazione da attribuire.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo ».

Art. 61.

Commissione di disciplina

Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni di disciplina per il personale addetto alla formazione professionale, una per gruppo linguistico sono nominate per la durata della legislatura dalla giunta provinciale e composte da un direttore di prima classe nominato dalla amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante o istitutore di ruolo nominato dall'amministrazione, nonchè da un insegnante o istitutore di ruolo designato dal personale della formazione professionale ».

Art. 62.

Congedo ordinario

L'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole, dei centri e dei convitti ».

Art. 63.

Trattamento di missione

Al personale di ruolo addetto alla formazione professionale provinciale che per esigenze di servizio è obbligato a spostarsi da una sede ad un'altra viene applicato il trattamento di missione previsto per il personale amministrativo della provincia.

Al personale di cui sopra che presti servizio in una sede scolastica disagiata ed abbia la propria dimora in altro comune o altra frazione ad una distanza superiore a tre chilometri, sono rimborsate le spese di viaggio effettuato con mezzo pubblico o proprio dalla dimora alla sede di lavoro, nella misura prevista dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, ma limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e ad un chilometraggio totale massimo di 40 chilometri al giorno.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche al personale dell'amministrazione provinciale, che è tenuto a prestare servizio ad orario pieno in una delle scuole o centri di formazione professionale provinciale, nonchè del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg.

Con regolamento saranno fissate le sedi scolastiche disagiate.

Art. 64.

Incompatibilità e cumulo

Per quanto riguarda l'incompatibilità e il cumulo di impieghi, al personale addetto alla formazione professionale si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale dipendente dalla provincia.

Art. 65.

Composizione dei consigli di amministrazione

Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I consigli di amministrazione per il personale addetto alla formazione professionale, uno per gruppo linguistico, sono nominati dalla giunta provinciale per la durata della legislatura e sono composti:

1) dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

2) dall'ispettore provinciale per la formazione professionale competente per gruppo linguistico;

3) da un direttore di ruolo scelto dall'amministrazione provinciale;

4) da un insegnante o istitutore di ruolo scelto dall'amministrazione provinciale;

5) da tre dipendenti designati dal personale della formazione professionale ».

Art. 66.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il parere del consiglio di amministrazione è, inoltre, obbligatorio in materia di comandi, di collocamenti in disponibilità di dichiarazione di decadenza per incompatibilità, di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, di congedo straordinario non spettante di diritto e in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore ».

Il quinto comma dell'art. 29 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) provvedere alla formazione delle graduatorie e agli altri compiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni;

b) formulare le proposte relative ai titoli di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

c) emettere il giudizio sul periodo di prova;

d) provvedere agli scrutini per le promozioni e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo del personale di qualifica non superiore a direttore di prima classe e di direttore-istitutore di prima classe;

e) provvedere agli altri compiti previsti dalle leggi vigenti in materia ».

Art. 67.

Segretario del comitato provinciale per la formazione professionale

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1962, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Funge da segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla giunta provinciale ».

Art. 68.

Assicurazione

La giunta provinciale è autorizzata a provvedere all'assicurazione dei frequentanti corsi di addestramento, scuole professionali e istituzioni per minorati, nonchè dei convittori.

L'assicurazione copre i rischi dei frequentanti e convittori di cui al precedente comma derivanti da infortuni che si verifichino sia in dipendenza dello svolgimento delle attività formative, addestrative e lavorative, sia durante gli spostamenti effettuati in dipendenza da tali attività.

L'assicurazione inoltre copre i rischi derivanti da responsabilità civile del personale addetto alla formazione professionale preposto alla vigilanza e sorveglianza dei frequentanti e convittori di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 69.

Variazione dell'organico

La dotazione organica del personale della carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale di cui alle tabelle *D* ed *E* della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aumentata di un posto per ciascuna tabella da destinarsi alla formazione professionale.

TITOLO IV

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 70.

Alla copertura dei posti di direttore di prima classe vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante promozione del personale di ruolo rivestente la qualifica di direttore, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto; ove il posto vacante sia stato coperto per incarico da personale insegnante laureato per un periodo ininterrotto di almeno due anni si provvede mediante inquadramento di detto personale nella qualifica di direttore di prima classe.

Il servizio prestato quale direttore di ruolo o direttore incaricato viene riconosciuto ai fini della progressione nel nuovo grado e nella nuova carriera fino ad un massimo di due anni.

Art. 71.

Gli insegnanti e gli assistenti in possesso dei titoli e requisiti richiesti per l'assunzione in ruolo, che durante l'anno scolastico 1975-76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale, possono essere

inquadrati in ruolo, anche in deroga al limite massimo di età, purchè alla data del primo incarico presso l'amministrazione provinciale non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, previo espletamento di un concorso interno, per titoli ed esami, da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Per gli insegnanti tecnici e per gli assistenti nel settore alberghiero il periodo di attività professionale richiesto dallo art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, è ridotto a cinque anni rispettivamente a due anni.

Art. 72.

Gli insegnanti che durante l'anno scolastico 1975-76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso corsi provinciali per minorati fisici e psichici, siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori diplomati per handicappati previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Inoltre, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori laureati per handicappati gli insegnanti in possesso della laurea in psicologia, pedagogia o sociologia, che durante l'anno scolastico 1975-76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso corsi provinciali per minorati fisici e psichici e siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore dalla presente legge, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia un incarico ad orario pieno presso corsi o centri per minorati fisici e psichici mantiene anche negli incarichi futuri gli emolumenti corrispondenti al parametro iniziale degli istitutori diplomati per handicappati.

Art. 73.

Gli insegnanti incaricati in possesso della licenza di scuola media inferiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ad orario pieno nel settore della formazione professionale provinciale per almeno due anni scolastici consecutivi, svolgendo effettivo servizio di istitutore in convitti ospitanti frequentanti scuole e corsi professionali provinciali e siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori in convitti, anche in deroga al limite massimo di età, purchè alla data del primo incarico non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Lo svolgimento del servizio di istitutore dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'assessore competente.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti effettivo servizio ad orario pieno in qualità di istitutore in convitti presso convitti gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale e sia in possesso della licenza di scuola media inferiore, può essere ammesso ai concorsi per la copertura di posti di istitutore in convitti, che saranno banditi dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui alle disposizioni transitorie della presente legge, qualora abbia conseguito l'attestato di idoneità per istitutore in convitti di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.

Art. 74.

L'attuale vicedirettore dell'albergo-scuola « Savoy » di Merano è inquadrato nel parametro iniziale previsto per la qualifica di direttore tecnico d'albergo del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 75.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli 71, 72, 73 e 74 della presente legge in servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni uguali o analoghe sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo e in proporzione per gli anni a orario di servizio ridotto, ma comunque non inferiore alla metà.

E' inoltre riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera e fino ad un massimo di tre anni anche il servizio prestato ad orario pieno presso scuole statali.

Qualora il trattamento economico spettante in seguito allo inquadramento in ruolo eseguito in base alle norme transitorie della presente legge sia di importo inferiore a quello goduto finora per il servizio prestato alle dipendenze della giunta provinciale saranno concessi tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore di quello percepito finora.

Gli effetti dell'inquadramento del personale di cui al primo comma decorrono dal 1° ottobre 1977 anche con effetto retroattivo ove i concorsi interni debbano svolgersi dopo tale data.

Art. 76.

Gli assistenti di ruolo che di fatto abbiano svolto funzioni proprie di insegnanti tecnici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati nella carriera degli insegnanti diplomati e tecnici.

Lo svolgimento delle suddette funzioni sarà attestato dal competente direttore.

Il servizio prestato nella qualifica di assistente viene riconosciuto per metà ai fini della progressione economica e giuridica nella nuova qualifica.

Art. 77.

Il personale insegnante laureato, di ruolo presso le scuole statali e comandato presso le scuole professionali della provincia autonoma di Bolzano, che abbia prestato servizio presso le suddette scuole nei corsi per minorati e invalidi anche ad orario incompleto, svolgendo altresì mansioni direttive, viene inquadrato, con deliberazione della giunta provinciale e con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge, nella carriera degli istitutori laureati, anche in deroga ai limiti massimi di età.

Al personale di cui al precedente comma sarà riconosciuto ai fini della progressione economica e giuridica in carriera, un numero di anni di servizio svolti presso lo Stato tale da garantire un trattamento economico immediatamente superiore a quello percepito presso l'ente di provenienza.

Art. 78.

Il personale addetto alle pulizie presso i corsi per minorati fisici e psichici, che abbia altresì svolto mansioni di autista, viene inquadrato, con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del ruolo dei servizi tecnici.

L'inquadramento del suddetto personale sarà effettuato anche in soprannumero e in deroga al limite massimo di età.

Il servizio ad orario completo comunque prestato presso i corsi per minorati fisici e psichici è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 79.

Tutti gli incarichi a tempo indeterminato con orario ridotto decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

Al personale che per tutta la durata degli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 abbia avuto un incarico a tempo pieno, anche se non in possesso del titolo di studio e professionale richiesto, con l'entrata in vigore della presente legge viene conferito un incarico a tempo indeterminato.

Ove per detti posti sia stato incaricato, in base a graduatoria altro personale, tali incarichi decadono all'atto della trasformazione di cui al precedente comma.

Art. 80.

Il personale insegnante di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge effettivo servizio presso i corsi per handicappati verrà trasferito d'ufficio con la stessa decorrenza nelle qualifiche del personale educativo per handicappati.

Gli incarichi a tempo indeterminato di personale che svolge effettivo servizio presso i corsi per handicappati con l'entrata in vigore della presente legge sono trasformati d'ufficio in incarichi a tempo indeterminato del personale educativo per handicappati.

Art. 81.

Le norme transitorie devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

Capo 2

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni in vigore per la formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 83.

Tabelle

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 84.

Con l'ampliamento degli organici ai sensi della presente legge tutte le posizioni soprannumerarie esistenti nelle singole qualifiche della formazione professionale provinciale sono soppresse ed il relativo personale occupa i posti vacanti nelle rispettive qualifiche.

Art. 85.

Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

Art. 86.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

Art. 87.

Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, saranno utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte agli appositi capitoli del bilancio provinciale in forza delle preesistenti disposizioni di legge.

Art. 88.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 5 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA TEDESCA

Nr.	Grado	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
		Personale direttivo		
1	III/A	Ispettore provinciale per la formazione professionale	—	—
8	III/A	Direttore di prima classe	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
1	III/A	Direttore	387	—
		Personale insegnante		
17	III/A	Insegnante laureato	387	—
	IV/A	Insegnante laureato	307	6
	V/A	Insegnante laureato	257	2
120	IV/B	Insegnante diplomato, tecnico	302	—
	V/B	Insegnante diplomato, tecnico	260	7
	VI/B	Insegnante diplomato, tecnico	227	4
	VII/B	Insegnante diplomato, tecnico	188	2
12	VI/C	Assistente	218	—
	VII/C	Assistente	188	4
	VIII/C	Assistente	168	4
		Personale educativo		
2	III/A	Direttore-istitutore di prima classe per handicappati	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
2	III/A	Istitutore laureato per handicappati	387	—
	IV/A		307	6
	V/A		257	2
13	IV/B	Istitutore diplomato per handicappati	302	—
	V/B		260	7
	VI/B		227	4
	VII/B		188	2
8	VI/C	Istitutore per handicappati	218	—
	VII/C		188	4
	VIII/C		168	4
13	IV/B	Istitutore in convitti	302	—
	V/B		260	7
	VI/B		227	4
	VII/B		188	2
		Personale tecnico d'albergo		
1	III/B	Direttore tecnico d'albergo	370	—
	IV/B		302	4

TABELLA *B*

ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA ITALIANA

Nr.	Grado	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
		Personale direttivo		
1	II/A	Ispettore provinciale per la formazione professionale	—	—
2	III/A	Direttore di prima classe	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
2	III/A	Direttore	387	—
		Personale insegnante		
15	III/A	Insegnante laureato	387	—
	IV/A	Insegnante laureato	307	6
	V/A	Insegnante laureato	257	2
76	IV/B	Insegnante diplomato, tecnico	302	—
	V/B	Insegnante diplomato, tecnico	260	7
	VI/B	Insegnante diplomato, tecnico	227	4
	VII/B	Insegnante diplomato, tecnico	188	2
13	VI/C	Assistente	218	—
	VII/C	Assistente	188	4
	VIII/C	Assistente	168	4

Nr.	Grado	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
—	—	—	—	—
		Personale educativo		
—	III/A	Direttore-istitutore di prima classe per handicappati	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
2	III/A	Istitutore laureato per handicappati	387	—
	IV/A		307	6
	V/A		257	2
7	IV/B	Istitutore diplomato per handicappati	302	—
	V/B		260	7
	VI/B		227	4
	VII/B		188	2
4	VI/C	Istitutore per handicappati	218	—
	VII/C		188	4
	VIII/C		168	4
—	IV/B	Istitutore in convitti	302	—
	V/B		260	7
	VI/B		227	4
	VII/B		188	2
		Personale tecnico d'albergo		
—	III/B	Direttore tecnico d'albergo	370	—
	IV/B		302	4

(2124)

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1978, n. **4**.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche, già prorogato fino al 31 dicembre 1977 con la legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8, è ulteriormente prorogato alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale fino al 31 dicembre 1979 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nei comuni della provincia di Bolzano.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2125)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1978, n. **5**.

Modifica alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7: « Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione di contributi e sussidi devono essere presentate agli assessorati per le attività scolastiche e culturali entro il termine da stabilirsi ogni anno con deliberazione della giunta provinciale, corredate dai seguenti documenti:

a) relazione sull'attività e conto consuntivo relativi all'annata precedente;

b) programma dell'attività per l'annata in corso con preventivo di spesa e indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2126)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. **45**.

Secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6449 del 19 settembre 1977;

Decreta:

E' emanato l'accluso secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzioni degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 settembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Registro n. 6, *foglio n.* 77

SECONDO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

alla legge provinciale 6 *settembre* 1976, *n.* 41, *concernente: « Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo ».*

Art. 1.

Nelle aziende di cura, soggiorno e turismo uno degli esperti di cui all'art. 7, lettera *f*), della legge provinciale deve essere scelto tra i medici o farmacisti iscritti nell'albo professionale della provincia di Bolzano.

Art. 2.

Nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'azienda il direttore dell'azienda disimpegna le funzioni di segretario. Fino a quando nelle aziende di nuova istituzione non sarà assunto il direttore, le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane.

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale le aziende sono classificate in tre categorie in base all'importanza turistica delle località.

L'appartenenza ad una delle tre categorie è determinata dal coefficiente risultante dalla somma di un milionesimo delle entrate ordinarie dell'ultimo esercizio e di un millesimo dei pernottamenti registrati nello stesso anno.

Appartengono:

alla prima categoria le aziende con un coefficiente superiore a 900;

alla seconda categoria le aziende con un coefficiente inferiore a 900 e superiore a 500;

alla terza categoria le aziende con un coefficiente inferiore a 500.

Per le aziende di nuova istituzione la determinazione delle entrate ordinarie viene effettuata sulla base del bilancio di previsione.

Art. 4

Il gettone di presenza spettante ai membri del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute è fissato in un importo fino a L. 10.000. Lo stesso importo spetta ai membri delle eventuali commissioni costituite in seno al consiglio per la partecipazione alle sedute che abbiano una durata di almeno due ore. Qualora le sedute abbiano una durata inferiore alle due ore, l'importo è ridotto del 50%.

L'indennità di carica mensile spettante al presidente è fissata in:

L. 280.000 per le aziende di 1ª categoria;
L. 200.000 per le aziende di 2ª categoria;
L. 150.000 per le aziende di 3ª categoria.

I gettoni di presenza e l'indennità di carica sono soggetti alle ritenute di legge.

Art. 5.

L'indennità spettante ai revisori è fissata nei seguenti importi annui:

L. 120.000 per le aziende di 1ª categoria;
L. 100.000 per le aziende di 2ª categoria;
L. 80.000 per le aziende di 3ª categoria.

Ai presidenti dei collegi dei revisori spettano gli importi suindicati maggiorati del 50%.

Art. 6.

I beni mobili ed immobili dell'azienda devono essere descritti e valutati in apposito inventario. Tale inventario dovrà essere regolarmente aggiornato.

(2053)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1977, n. 54.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26: « Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26: « Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 6943 del 7 ottobre 1977, modificato con deliberazione n. 7652 del 4 novembre 1977;

In esecuzione di dette deliberazioni;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26: « Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1977
Registro n. 6, *foglio n.* 48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

alla legge provinciale 7 *agosto* 1977, *n.* 26: « *Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche* ».

Art. 1.

I capi d'istituto, sentiti i consigli di circolo o i consigli d'istituto competenti comunicano alla sovrintendenza o intendenze scolastiche i periodi e gli orari nei quali possono essere svolte le attività indicate nell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, per le finalità nel medesimo previste, compatibilmente con le esigenze scolastiche e parascolastiche.

Art. 2.

Le domande di utilizzazione degli edifici ed impianti scolastici, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, redatte su carta bollata, unitamente ad una copia in carta libera ed alla documentazione di cui al successivo art. 5, indirizzate all'ente proprietario, sono presentate al capo di istituto competente entro il 1° settembre di ogni anno salvi i casi di imprevedibile necessità.

Il capo d'istituto trasmette le domande stesse e la relativa documentazione, unitamente al proprio nullaosta o al motivato parere negativo all'ente proprietario, dando contemporaneamente comunicazione alla sovrintendenza o alle intendenze scolastiche o agli ispettorati per l'istruzione professionale competenti.

Ove trattasi di edifici ed impianti scolastici di proprietà della provincia, le domande di utilizzazione per le attività sportive rispettivamente per le attività culturali, educative, formative e ricreative, munite di nullaosta del capo d'istituto competente o del suo motivato parere negativo, vanno indirizzate alla sovrintendenza o intendenze scolastiche.

Il capo d'istituto, per le attività a carattere saltuario rilascia il nullaosta, accertata la disponibilità di personale di custodia, vigilanza e pulizia per gli edifici scolastici.

Qualora sia richiesta l'utilizzazione per periodi prolungati o a carattere continuativo, il capo d'istituto concorda con la sovrintendenza o intendenze scolastiche competenti il rilascio del nullaosta, salvo gli adempimenti di cui al secondo comma del successivo art. 7, accertata la disponibilità di personale di custodia, vigilanza e pulizia per gli edifici scolastici.

L'ente proprietario concede l'utilizzo degli edifici ed impianti previa sottoscrizione dell'apposito disciplinare d'uso, o rigetta la domanda.

Art. 3.

L'uso di locali per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, educative, formative e ricreative è concesso in ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni ed attività;

b) rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni ed attività;

c) rilevanza a carattere locale delle manifestazioni ed attività.

Art. 4.

L'uso dei locali ed impianti per manifestazioni ed attività educative e sportive, anche a carattere ricreativo, è concesso secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) attività terapeutiche riabilitative in favore di persone minorate;

b) attività gestite direttamente dagli enti pubblici ovvero da questi assegnate in gestione ad organizzazioni diverse;

c) attività promozionali giovanili gestite da società regolarmente affiliate alle federazioni sportive o da queste direttamente gestite;

d) attività gestite da società od enti sportivi regolarmente affiliate a federazioni sportive;

e) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva e ricreativa;

f) attività gestite da società od enti sportivi affiliati alle federazioni sportive ovvero iniziative gestite da enti di promozione sportiva che svolgono direttamente o per delega allenamenti per competizioni a livello dilettantistico.

Art. 5.

Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei locali, impianti ed attrezzature scolastici è subordinato alla sottoscrizione, da parte del responsabile dell'ente o istituzione richiedente, di apposito disciplinare secondo lo schema tipo allegato sub *A* al presente regolamento.

L'ente proprietario può altresì subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento di idonea cauzione infruttifera.

Gli enti proprietari degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche possono richiedere agli enti ed istituzioni autorizzati all'uso dei medesimi, a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi, un importo:

non inferiore a L. 5.000 e non superiore a L. 50.000, per singole manifestazioni ed attività artistiche, culturali, educative, formative e ricreative:

non inferiore a L. 1.000 e non superiore a L. 1.500 ad ora, per le manifestazioni ed attività di cui sopra, a carattere periodico o continuativo, nonchè per le attività sportive.

Art. 6.

I criteri di priorità previsti nei precedenti articoli 3 e 4 sono adattati, relativamente alle domande per l'utilizzazione per periodi prolungati o a carattere continuativo, soltanto per quelle presentate entro il 1° settembre di ogni anno. Detto termine, per l'anno 1977, è prorogato al 30 novembre.

Le domande di cui al comma precedente possono essere riferite, al massimo, ad un intero anno scolastico.

Art. 7.

Le segnalazioni di personale ausiliario consenziente alla prestazione di lavoro straordinario, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, sono trasmesse dal segretario d'istituto all'ufficio provinciale del personale.

Qualora si debba provvedere all'assunzione di personale ausiliario provvisorio di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, la relativa segnalazione viene inoltrata dal segretario d'istituto competente all'ufficio provinciale del personale, con eventuale segnalazione delle persone da incaricarsi.

ALLEGATO SUB *A*

DISCIPLINARE D'USO

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
dichiara, sotto la propria responsabilità, di ottemperare alle seguenti disposizioni per l'utilizzazione degli edifici ed impianti sportivi scolastici pubblici di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n 26:

1) si impegna a sollevare da qualsiasi responsabilità l'ente proprietario dei beni concessi in utilizzazione alla suddetta associazione, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante i periodi di utilizzazione dei beni medesimi;

2) si impegna a corrispondere anticipatamente, tramite versamento su apposito c/c intestato all'ente proprietario dei beni concessi in utilizzo, in soluzioni
gli importi dovuti, ove richiesti all'ente proprietario;

3) il suddetto versamento verrà effettuato, per l'utilizzazione di beni di proprietà della provincia, su bollettino di c/c n. 14/3429 intestato alla provincia autonoma di Bolzano;

4) si impegna, su motivata richiesta dell'autorità scolastica, ad interrompere in qualsiasi momento l'attività dell'associazione e rendere disponibili i locali o impianti sportivi, senza diritto di rivalsa sulle quote versate per l'utilizzazione dei beni stessi;

5) si impegna a far sorvegliare i partecipanti agli allenamenti per attività sportive che hanno luogo nelle palestre, da un dirigente responsabile incaricato dall'associazione. Garantisce inoltre che durante gli allenamenti in palestra saranno usate dai partecipanti esclusivamente scarpette con suola di gomma.

Allega, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento delle quote dovute o dichiarazione liberatoria rilasciata dall'ente proprietario.

Il presidente dell'associazione *Per l'ente proprietario*

. . . .

Luogo e data

. . . .

(2054)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1977, n. 55.

Modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;
Ravvisata la necessità di modificare il regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6;
Visto l'art. 8, punto 9, nonché l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7780 dell'11 novembre 1977 relativa all'approvazione del testo di modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente comma;
In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato il provvedimento di modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditiza all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977
Registro n. 6, foglio n. 49

Articolo unico

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare massimo del mutuo ammesso a contributo sugli interessi è di lire 10 milioni per mutui di esercizio e di lire 200 milioni per mutui di investimento, anche se richiesti in più rate o se destinati a più aziende del medesimo titolare.

Per le cooperative e le società artigiane l'ammontare massimo del mutuo di investimento ammesso a contributo è di lire 300 milioni ».

(2055)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1977, n. 56.

Modifica al regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1977, n. 24, contenente il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali citate in epigrafe;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 novembre 1977, n. 7949, circa modifiche al regolamento citato;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, viene modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 dicembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978
Registro n. 1, foglio n. 9

MODIFICAZIONI

al regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, contenenti agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

Articolo unico

L'art. 6 del regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 17 febbraio 1966, n. 2, 25 maggio 1968, n. 8, 13 luglio 1971, n. 9, 20 agosto 1972, n. 15 e 7 ottobre 1974, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« I prezzi massimi stabiliti per mc e per vano legale di cui agli articoli 2 e 5 del presente regolamento possono essere aumentati in casi particolari (difficoltà di costruzione, di trasporti e simili) del 10 per cento.

L'istituto per l'edilizia abitativa agevolata può essere autorizzato dall'assessore competente in materia a superare i prezzi massimi così aumentati, qualora due esperimenti di gara o di trattativa privata siano rimasti infruttuosi ».

(2056)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 1977, n. 59.

Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18: « Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera » approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18: « Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 novembre 1977, n. 8242, relativa all'oggetto;

Constatata l'opportunità di aumentare il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 del regolamento di esecuzione da L. 9.300 a L. 12.000, essendo rimasto invariato tale importo da due anni;

Decreta

di sostituire il primo comma dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55 con il seguente:

« Al personale insegnante viene corrisposto un compenso orario di L. 12.000 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 dicembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978
Registro n. 1, foglio n. 78

(2057)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780900)